



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 maggio 2013
(OR. fr)**

8698/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0100 (NLE)**

**PECHE 160
OC 235**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2013-2018)
ORIENTAMENTI COMUNI
Termine di consultazione per la Croazia: 17.5.2013

DECISIONE N. .../2013/UE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla firma, a nome dell'Unione,
e all'applicazione provvisoria del protocollo
che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria
previste dall'accordo tra l'Unione europea
e la Repubblica della Costa d'Avorio (2013-2018)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 242/2008 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d'Avorio, dall'altro¹ (nel prosieguo "accordo di partenariato").
- (2) Poiché l'attuale protocollo all'accordo di partenariato cesserà di produrre effetti il 30 giugno 2013, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un nuovo protocollo che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di pesca (nel prosieguo "nuovo protocollo"). A seguito di tali negoziati, il 9 gennaio 2013 è stato siglato il nuovo protocollo.
- (3) Al fine di garantire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell'Unione, il nuovo protocollo prevede che esso sia applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° luglio 2013.
- (4) È opportuno firmare e applicare in via provvisoria il nuovo protocollo in attesa che siano espletate le pertinenti procedure di conclusione formale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 75 del 18.3.2008, pag. 51.

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo fra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2013-2018) (nel prosieguo "nuovo protocollo"), fatta salva la conclusione del suddetto protocollo.

Il testo del nuovo protocollo è allegato alla presente decisione^{*}.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone legittimate a firmare il nuovo protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il nuovo protocollo, in conformità del suo articolo 13, si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° luglio 2013, in attesa che siano espletate le pertinenti procedure di conclusione formale.

^{*} Delegazioni: cfr documento 8699/13

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della adozione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente
